

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 Gennaio 2001, in Milano,

UniCredito Italiano S.p.A., nelle persone dei Sigg. Matteo Montagna e Gianluigi Robaldo,

ed i Sigg. Alessandro Rasino, Silvio Lops (Banca CRT S.p.A.)

il Sig. Emilio Sorio (Cariverona Banca S.p.A.)

il Sig. Paolo Curione (Cassamarca S.p.A.)

il Sig. Claudio Zanfabro (CRTrieste Banca S.p.A.)

il Sig. Massimo Giovannelli (Rolo Banca 1473 S.p.A.)

il Sig. Carlo Del Vecchio (Upa)

il Sig. Massimo Schiattarella (Usi)

e la Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB e UIL C.A., nelle persone dei Sigg.:

Giancarla Zemiti, Pietro Mosca, Maurizio Mattioli, Silvano Terelle, Luciano Piccoli, Angelo Di Cristo, Leopoldo Segat, Gianfranco Sartori (FABI);

Francesca Furfaro, Sivio Asto, Mauro Savant, Giovanni Antolini, Flavia Ranghetti, Giuseppe Nicoli, Bruno Cavicchioli (FALCRI);

Antonio Capuano, Maurizio Beccari, Fabrizio Bernardini, Filadelfo Neri, Carlo Valeriani, Claudio Gallini, Giulio Buonvino (FEDERDIRIGENTICREDITO);

Mario Mocci, Giorgio Branduardi, Eugenio Lera, Cosimo Camilleri, Ezio Massoglio, Antonio Rigon, Gilberto Crociani, Franco Villanova, Mario Marchione (FIBA/Cisl);

Ezio Dardanelli, Piero Tarantino, Roberto Ballini, Davide Pignat, Antonio Rizzuto, Dorianò Civardi, Gaetana Sicolo, Perantonio Framba, Dario Benendo (FISAC/Cgil);

Antonio Raccuglia, Diego Fasoli, Roberto Della Rocca (SINFUB);

Marco Gaudiomonti, Sergio Uliano, Ado Dalla Villa, Michele Iantomasi, Giuseppe Miraglia, Attilio Scolari, Eliseo Tassan, Tiziano Tugnoli (UIL C.A.);

premessi che

- da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ.:
 - dei rami di azienda relativi alle lavorazioni accentrate di back office da parte della Capogruppo UniCredito Italiano S.p.A., di Banca CRT S.p.A. di Cariverona Banca S.p.A. e di Rolo Banca 1473 S.p.A. ad UniCredit Produzioni Accentrate S.c.p.A. (di seguito denominata UPA)
 - dei rami di azienda relativi alla gestione ed allo sviluppo dei sistemi informativi e dei processi organizzativi da parte della Capogruppo UniCredito Italiano S.p.A., Rolo Banca 1473 S.p.A., Cassamarca S.p.A., Banca CRT S.p.A., Cariverona Banca S.p.A. e CRTrieste Banca S.p.A. ad UniCredit Servizi Informativi S.c.p.A. (di seguito denominata USI);
- i relativi progetti sono stati deliberati dai Consigli di Amministrazione di UniCredito Italiano S.p.A. in data 19 ottobre u.s., Cassamarca S.p.A. in data 26 ottobre u.s., Rolo Banca 1473 S.p.A. in data 31 ottobre e 11 dicembre u.s., Banca CRT S.p.A. in data 10 novembre u.s., Cariverona Banca S.p.A. in data 16 novembre u.s. e CRTrieste Banca S.p.A. in data 21 novembre u.s.;
- i progetti in parola - come illustrato in sede di presentazione dei piani industriali - presentano un rilevante valore strategico, in quanto consentono di porre a fattore comune le strutture della Capogruppo e delle Banche del Gruppo oggetto di trasferimento al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei processi informativi, operativi, amministrativi e contabili e l'ottimizzazione della struttura dei costi, con i conseguenti benefici. Lo sviluppo ed il costante adeguamento di tali attività costituiscono infatti, per il Gruppo UniCredito Italiano e le sue componenti, significative leve per mantenere e rafforzare situazioni di vantaggio competitivo. La creazione di società dedicate all'interno del Gruppo UniCredito Italiano consentirà, anche, l'elaborazione di importanti progetti di sviluppo per le realtà servite. Le due società di servizio costituiranno inoltre, a regime, un possibile polo di attrazione per altre realtà, anche esterne al Gruppo.
- le parti sottoscrittrici del presente accordo si sono ripetutamente incontrate per esaminare in particolare le ricadute dei progetti sulle condizioni di lavoro del personale interessato;

- sono state esperite e concluse con il presente accordo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto e dal Protocollo per la realizzazione del progetto di integrazione delle risorse umane e per le relazioni industriali di UniCredito Italiano;

considerato che

- in virtù di quanto sopra il personale operante nei settori oggetto di conferimento sarà trasferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. alle società di servizio;
- pur in presenza di rilevanti processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività e delle aziende coinvolte, la Capogruppo e le Banche, con l'obiettivo di non far insorgere fenomeni di mobilità territoriale, hanno provveduto alla creazione di specifici poli e distaccamenti operativi rispettivamente: per USI sulle piazze di Milano, Verona (con un distaccamento ad Ancona), Bologna, Torino, Treviso e Trieste, per UPA sulle piazze di Milano, Verona (con distaccamento a Padova), Bologna (con distaccamento a Modena), Torino;
- l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l'esigenza di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale dei rami d'azienda trasferiti con quelli in essere per il personale delle società acquisenti;

le Parti

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Le attività che verranno rispettivamente trasferite ad UPA e ad USI sono quelle concernenti:

- le lavorazioni accentrate di back office della Capogruppo UniCredito Italiano S.p.A., di Banca CRT S.p.A., di Cariverona Banca S.p.A. e di Rolo Banca 1473 S.p.A.;
- la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e dei processi organizzativi della Capogruppo UniCredito Italiano S.p.A., di Rolo Banca 1473 S.p.A., Cassamarca S.p.A., Banca CRT S.p.A., Cariverona Banca S.p.A. e di CRTrieste Banca S.p.A.

Le parti, allo scopo di rendere omogenea e coerente la gestione del personale nell'arco dell'intero esercizio 2001 e consentire una corretta pianificazione anche in punto costi dei relativi interventi, hanno convenuto, nelle more dei conferimenti dei rami d'azienda - i quali verranno portati ad effetto nel corso del primo semestre del 2001 -, che il personale addetto alle attività oggetto di trasferimento è, in via transitoria, a decorrere dal 1° 1.2001 e sino al 30.6.2001, distaccato presso le società di servizio.

Alla scadenza del predetto termine i rapporti di lavoro dei dipendenti distaccati verranno automaticamente trasferiti, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo alla rispettiva società di servizi, dovendosi ritenere la presente procedura a tutti gli effetti esaustiva di quelle previste dall'art. 47 Legge 428/90 e dalle vigenti normative contrattuali.

Art. 3

UPA ed USI continueranno a far parte dell'area contrattuale del settore credito, secondo quanto previsto dalla contrattualistica nazionale, ed aderiranno all'Associazione Bancaria Italiana.

Nei confronti del personale trasferito alle due società di servizio dal momento del conferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l'azienda originaria e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UPA ed USI.

Art. 4

Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di ogni intervento aziendale di qualsivoglia natura con esclusione delle voci connesse a disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data della cessione, sotto forma di "assegno ad personam".

Tale "assegno ad personam" sarà assorbibile a seguito di future promozioni non di merito.

Art. 5

Per gli esercizi 2000 e 2001 ai dipendenti in servizio presso UPA ed USI verrà riconosciuto il premio aziendale dell'azienda di provenienza, ove ne ricorrano i presupposti.

Per gli anni successivi verrà definita con le OO.SS. aziendali un'apposita disciplina in coerenza con quanto previsto dal vigente CCNL (Cap. IX, lett. B, punto 1, ultimo comma).

Art. 6

A far tempo dalla data di trasferimento dei rami di azienda, ai dipendenti trasferiti alle due società di servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero part-time verticale verrà riconosciuto il buono pasto nelle misure in essere per il personale di UPA ed USI.

Art. 7

A far tempo dal 1° gennaio 2002 al personale trasferito verrà estesa l'assistenza sanitaria integrativa nei termini e con le modalità applicate al personale di UPA ed USI. Sino ad allora il personale conferito manterrà la copertura dell'azienda originaria.

Nota a verbale

In relazione alla particolare natura del fondo assistenziale Cassamarca S.p.A., da parte aziendale viene espressa la propria disponibilità ad approfondire la fattibilità di forme che consentano una continuità dei trattamenti in parola nei confronti del personale proveniente dalla sopracitata realtà bancaria.

Art. 8

Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale, le parti si richiamano a quanto definito nell'allegato accordo al titolo "Accordo sulla previdenza complementare per i dipendenti di UPA ed USI", da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente verbale.

Nota a verbale

Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca CRT S.p.A., il Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione e Contribuzione Definita per i Lavoratori della Cariverona Banca S.p.A. ed il Fondo di Previdenza Gino Caccianiga a favore del

personale della Cassamarca S.p.A., in relazione alle loro origini normative, prevedono prestazioni e condizioni diversificate.

In virtù di quanto sopra, al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari fruiti presso le aziende di provenienza e laddove i Regolamenti e/o Statuti dei rispettivi Fondi Pensione lo permettano, UPA ed USI consentiranno al personale conferito che ne faccia richiesta di mantenere l'iscrizione al Fondo Pensione dell'azienda di origine, alle condizioni di contribuzione previste per il restante personale della medesima, tempo per tempo contrattate.

Analogamente, i dipendenti provenienti da Rolo Banca 1473 S.p.A. ed appartenenti alla categoria degli "iscritti ante" Decreto Legislativo 124/93 potranno continuare a mantenere l'iscrizione al Fondo Pensione di origine, alle condizioni di contribuzione previste per il restante personale della medesima, tempo per tempo contrattate.

I dipendenti provenienti da tutte le aziende sopracitate appartenenti alla categoria degli "iscritti post" Decreto Legislativo 124/93 confluiranno - mediante trasferimento della propria posizione - al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano.

A quest'ultimo potranno altresì iscriversi i dipendenti provenienti da CRTrieste Banca e per quanto concerne il Fondo Pensioni di origine saranno loro applicabili le definizioni che verranno assunte in sede aziendale.

Art. 9

Qualora dovessero generarsi tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali, ridimensionamento/ridistribuzione territoriale di poli e/o distaccamenti, perdita del controllo – diretto o indiretto – da parte della Capogruppo, vendita o cessazione dell'azienda, la Capogruppo e le Aziende conferenti assicurano al personale che dovesse risultare in eccesso la riallocazione, ove possibile nell'ambito della provincia, presso l'Azienda di origine ovvero presso altra Azienda del Gruppo.

Nel caso di cessione di UPA ed USI a soggetti non bancari esterni al Gruppo, ove le tensioni occupazionali dovessero emergere successivamente entro il limite massimo di 5 anni dalla data dell'evento, la Capogruppo e le Aziende conferenti si renderanno disponibili a riallocare - ove possibile nell'ambito della provincia, presso l'Azienda di origine ovvero presso altra Azienda del Gruppo - il personale che dovesse risultare in eccesso a seguito di *insourcing* di attività, di esternalizzazione delle medesime ad altro soggetto ovvero di fallimento comunque connesso ai due eventi sopracitati.

L'impegno espresso nel presente articolo riguarda il personale già distaccato e conferito - in virtù della presente intesa - alla data dei trasferimenti dei rami d'azienda il quale risultasse, al momento dell'evento, privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" od eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di legge e di contratto.

Art. 10

Durante il periodo di distacco le aziende di provenienza e, dopo il conferimento, di concerto con USI e UPA, manifestano la propria disponibilità, in presenza di particolari e gravi necessità di carattere personale e/o familiare - debitamente documentate -, a consentire, compatibilmente con le esigenze aziendali, al rientro di lavoratori nell'organico dell'azienda di origine.

Inoltre UPA ed USI - d'intesa con le aziende di origine - manifestano la disponibilità a venire incontro, anche dopo il conferimento dei rami e per un periodo non superiore a 2 anni da tale momento, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad eventuali istanze anche di natura professionale, mano a mano che si creeranno le condizioni organizzative idonee a riallocare i dipendenti conferiti che dovessero farne richiesta (dando, in linea di massima, precedenza a quelle già pendenti e tenuto anche conto di eventuali criteri di priorità già esistenti presso l'azienda di provenienza).

Art. 11

Fino al termine del periodo di distacco di cui all'art. 2 della presente intesa, UPA ed USI provvederanno rispettivamente ad effettuare momenti di verifica periodici - di massima ogni due mesi - con un'apposita delegazione sindacale composta da un rappresentante sindacale di ciascuna O.S. per ogni banca conferente.

Tali momenti di verifica avranno natura tecnica e, nell'ambito dei medesimi, le due società forniranno informative sull'applicazione della presente intesa e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e dei progetti industriali.

Art. 12

Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

BANCA CRT

CARIVERONA BANCA

CASSAMARCA

CRTRIESTE

ROLO BANCA 1473

UNICREDITO ITALIANO

UPA

USI

FABI

FALCRI

FEDERDIRIGENTICREDITO

FIBA/Cisl

FISAC/Cgil

SINFUB

UIL C.A.

ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I DIPENDENTI
DI UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE S.C.P.A.
UNICREDIT SERVIZI INFORMATIVI S.C.P.A.

Il giorno 12 gennaio 2001, in Milano

con riferimento al Verbale di Accordo - sottoscritto in data odierna - in merito al progetto concernente UniCredit Produzioni Accentrate S.c.p.A. (di seguito denominata UPA) ed UniCredit Servizi Informativi S.c.p.A. (di seguito denominata USI)

premessi che:

- nell'ambito del Gruppo UniCredito Italiano è operante il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel seguito del presente documento denominato "Fondo"), a cui possono aderire tutte le Società con Sede legale in Italia controllate da UniCredito Italiano S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3 che non abbiano costituito per i propri dipendenti altro Fondo previdenziale interno;
- in forza della delega attribuita al Governo con la legge 23 ottobre 1992 n. 421, entrata in vigore il 15 novembre 1992, è stato emanato il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrato in vigore il 28 aprile 1993;
- tale Decreto Legislativo, per quanto concerne i Fondi Pensione preesistenti, solo nei riguardi dei destinatari già iscritti alla data della sua entrata in vigore ha disposto il sostanziale mantenimento delle disposizioni di legge previgenti in materia di prestazioni, finanziamento e trattamento fiscale dei contributi (art. 18, comma 7), mentre per i destinatari iscritti successivamente, pur ammettendone l'accesso, prevede l'integrale applicazione delle disposizioni nel Decreto stesso stabilite (art. 18, comma 8);
- il Fondo, con delibera assembleare del 2 dicembre 1998, approvata anche dagli Organi deliberanti delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, ha modificato il proprio Statuto adeguandolo alle prescrizioni di cui al punto

precedente, consentendo così l'iscrizione anche dei lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo sopra menzionato;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1,
del già citato Decreto Legislativo n. 124/1993

si conviene quanto segue

Art. 1

Upa ed Usi, in quanto aziende del Gruppo UniCredito Italiano, aderiscono al Fondo con le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto del Fondo medesimo.

Art. 2

Ai lavoratori provenienti da UniCredito Italiano S.p.A. ovvero da altra azienda del Gruppo UniCredito Italiano, già iscritti al Fondo, continua ad essere mantenuta l'anzidetta iscrizione anche dalla data di assunzione/trasferimento ex art. 2112 Cod. Civ. presso Upa ed Usi, alle stesse condizioni e con le modalità applicate dall'azienda di provenienza, in conformità alle previsioni dello Statuto del Fondo stesso.

Per i citati lavoratori assunti nel Gruppo dal 28 aprile 1993 privi del requisito della partecipazione ad una forma pensionistica complementare da una data anteriore a quella predetta, continua inoltre ad applicarsi l'Accordo stipulato il 21 maggio 1997 fra il Credito Italiano S.p.A. e le OO.SS. aziendali.

L'accordo e lo statuto in precedenza menzionati, da intendersi qui integralmente ritrascritti, costituiscono ad ogni effetto parte integrante del presente documento.

Del mantenimento dell'iscrizione al Fondo come sopra specificato, Upa ed Usi daranno conferma per iscritto ai singoli lavoratori interessati.

Art. 3

Ai lavoratori non provenienti da aziende del Gruppo UniCredito Italiano assunti dalle due società consortili, in relazione alla rispettiva posizione previdenziale complementare viene data la facoltà di aderire al Fondo in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo medesimo e, se del caso, nell'Accordo Sindacale del 21 maggio 1997 di cui al 2° comma del precedente art. 2.

Art. 4

Circa le ulteriori disposizioni applicabili in materia di iscrizioni contestuali o tardive, di partecipazione, di contribuzione e di prestazioni si farà riferimento, oltre che ai già menzionati statuto del Fondo e Accordo Sindacale 21 maggio 1997, copia dei quali è già stata consegnata ad ogni effetto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna, al Decreto Legislativo 124/93 (e successive modificazioni) di disciplina delle forme pensionistiche complementari.